

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E WORKSTATION A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 – ID 2224

I chiarimenti e l’errata corrige della gara sono visibili su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

ERRATA CORRIGE

Errata corrige n.1

Al par. 4.6.2 del Capitolato Tecnico la caratteristica tecnica “*Risoluzione nativa*” indicata nella tabella, pari a “1980x1920@60Hz;” è sostituita come segue: “**Risoluzione nativa 1920x1080@60Hz**”.

Errata corrige n.2

Al par. 21 (Verifica funzionale) del disciplinare di gara il periodo “*verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria di ciascun lotto, con invio di apposita comunicazione per il tramite del Sistema da parte della Commissione, di consegnare, pena l’esclusione, alla Consip S.p.A. - Via Isonzo 19/E – 00198 Roma – n. 3 campioni dell’apparecchiatura base e dei dispositivi opzionali offerti (nelle configurazioni offerte per ciascun lotto) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta*” è sostituito come segue:

“*verrà richiesto al concorrente primo nella graduatoria di ciascun lotto, con invio di apposita comunicazione per il tramite del Sistema da parte della Commissione, di consegnare, pena l’esclusione, alla Consip S.p.A. - Via Isonzo 19/E – 00198 Roma – n. 1 campione dell’apparecchiatura base e dei dispositivi opzionali offerti (nelle configurazioni offerte per ciascun lotto) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta*”.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, in particolare al punto 4.7 “Sistema Operativo”, in particolare sul Sistema Operativo Microsoft Windows, la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 3 Luglio 2012, stabilisce che l’acquisto e la rivendita di software “usato” è considerato quale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2009/24, potendo beneficiare del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione; a seguito di quanto sentenziato, alcuni operatori da tempo forniscono i Personal computer con tale S.O. usato il cui costo è notevolmente più basso di quello nuovo di fabbrica. Si chiede di confermare se la licenza d’uso a tempo indeterminato del S.O. Windows di tipo Professional (OEM, preinstallata dal produttore dell’apparecchiatura), debba essere fornita NUOVA di Fabbrica o se è accettata anche la versione “usata”, in quanto la mancata chiarezza su questo argomento potrebbe rilevarsi pregiudizievole per una corretta concorrenza tra gli operatori.

Risposta

Si conferma che il S.O., alla stregua della relativa licenza d’uso, deve essere nuovo di fabbrica, e come tale installata dal produttore, così come ognuna delle componenti, principali ed accessorie, previste in gara.

2) Domanda

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, in particolare al punto 4.5 “Lotto 5 – Personal Computer All-in-one”, si richiede la certificazione “TCO AIO Computer Certified”; nel caso di prodotto integrato, si chiede conferma che la certificazione TCO di riferimento (e quindi quella accettabile) sia almeno la “TCO 7.0” e/o la “TCO Edge 2.0”.

Risposta

L’apparecchiatura offerta deve aver soddisfatto tutti i criteri stabiliti per ottenere l’etichetta TCO Certified All-in-one PC.

3) Domanda

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, in particolare al punto 4.6.2 “Monitor di Fascia B”, la caratteristica della Risoluzione nativa richiesta non sia 1980x1920@60Hz, in quanto trattasi di un rifiuto; a tal proposito si richiede che la caratteristica minima accettabile sia 1920x1080@60Hz oppure sia, come per il 27”, 2560x1440@60Hz

Risposta

Si veda errata corrige n.1.

4) Domanda

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, in particolare al punto 4.6.2 “Monitor di Fascia B”, sia accettabile offrire un monitor 31,5” con una Luminosità minima di 300 cd/mq

Risposta

No. Si conferma quanto richiesto al par. 4.6.2 del Capitolato Tecnico, che riporta le caratteristiche minime che l’apparecchiatura deve possedere.

5) Domanda

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, in particolare al punto 4.6.1 “Monitor di Fascia A”, si richiede un monitor con caratteristica richiesta di “Picture in Picture”; visto che tale caratteristica è tipica di monitor di grandi dimensioni e superiori ai 27”, si richiede sia accettabile offrire un monitor di 27” che non abbia tale caratteristica;

Risposta

No. Si conferma quanto richiesto al par. 4.6.1 del Capitolato Tecnico, che riporta le caratteristiche minime che l’apparecchiatura deve possedere.

6) Domanda

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico, in particolare ai punti 4.6.1 “Monitor di Fascia A” e “Monitor di Fascia B”, si chiede di fare chiarezza sulla caratteristica “Audio I/O”; si chiede se è accettabile offrire monitor con altoparlanti integrati o soundbar con Audio Out.

Risposta

Al par. 4.6 del Capitolato Tecnico si richiede che i monitor, di fascia A e B, siano dotati di sistemi di input/output di tipo audio. Viene richiesta la mera predisposizione alla trasmissione, in ingresso ed in uscita, di segnali audio.

Classificazione documento: Consip Public

7) Domanda

Disciplinare – Verifica Funzionale – Par. 21 (pag 37)

In merito alla documentazione che dovrà essere consegnata riguardante i Criteri Ambientali Minimi, si fa presente che al punto (i) è indicata la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi per *PC Portatili* e non la Conformità ai Criteri Ambientali Minimi per PC da tavolo, si chiede se trattasi di refuso ed eventualmente di indicare la documentazione che dovrà essere consegnata in fase di verifica funzionale.

Risposta

Si conferma. Trattasi di un refuso. Si veda anche quanto espresso al par. 4.8 del Capitolato Tecnico, punto I.

8) Domanda

Disciplinare – Verifica Funzionale – Par. 21 (pag 37)

In merito ai campioni da mettere a disposizione per la verifica funzionale, si chiede di confermare che il numero di campioni da consegnare è pari a 3 (tre) e che come indicato al punto 4.9 del capitolato tecnico, sulla medesima apparecchiatura sarà possibile eseguire fino ad un massimo di 3 cicli di Test

Risposta

Si veda errata corrige n.2.

9) Domanda

Disciplinare – Verifica Funzionale – Par. 21 (pag 37)

In merito ai campioni da mettere a disposizione per la verifica funzionale, si chiede di confermare che la verifica funzionale verrà considerata superata quando almeno uno dei 9 test previsti sulle apparecchiature messe a disposizione, produrrà un valore di benchmark pari ad almeno il valore dichiarato.

Risposta

Non si conferma. Il test relativo alla misurazione delle prestazioni del sistema (benchmark) verrà considerato superato quando almeno uno dei 3 cicli previsti sull'apparecchiatura campione messa a disposizione raggiungerà lo score minimo richiesto. Si veda anche errata corrige n.2.

10) Domanda

Capitolato tecnico – Requisiti di conformità – Par. 4.8 (pag 21)

In merito alla richiesta di conformità delle apparecchiature fornite, si chiede di chiarire a quali criteri ambientali minimi debbano essere conformi le apparecchiature previste per il Lotto 6 nel quale sono richiesti solo Monitor professionali ad elevate prestazioni.

Risposta

Si richiede la conformità di tutti i prodotti forniti ai CAM del MATTM per la Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio approvati con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014. Per i monitor, il possesso dell'etichetta TCO Displays 7.0 soddisfa gli aspetti legati alla conformità ambientale richiesta.

11) Domanda

Capitolato tecnico – Requisiti di conformità – Par. 4.8 (pag 21)

In merito alla richiesta di conformità delle apparecchiature fornite, si chiede se l'indicazione [Requisito 5.2.3. "Consumo energetico dei monitor" si rinvia al paragrafo 4.10.2] in realtà si debba intendere [Requisito 5.2.3. "Consumo energetico dei monitor" si rinvia al paragrafo 4.11.2].

Risposta

Si conferma il rinvio al par. 4.11.2 del Capitolato Tecnico.

12) Domanda

Capitolato tecnico – Requisiti di conformità – Par. 4.8 (pag 21)

In merito alla richiesta di conformità delle apparecchiature offerte, in considerazione che i "Criteri Ambientali Minimi" afferiscono soltanto a "Personal Computer Portatili, Personal Computer da Tavolo, Stampanti, Fotocopiatrici e Apparecchiature Multifunzione da Ufficio" e non alle Workstation grafiche, ai Computer "All-in-One" e Monitor professionali ad elevate prestazioni che potrebbero presentare caratteristiche diverse dai prodotti richiamati nei "Criteri Ambientali Minimi", si chiede di confermare che per i lotti 4, 5 e 6 tale conformità non è richiesta.

Risposta

Come indicato anche al par. 4.5 del Capitolato Tecnico, per personal computer "All-in-one", o computer desktop integrato, si intende un computer desktop in cui l'unità di elaborazione e il display sono integrati in un unico alloggiamento; è necessario, quindi, far riferimento alla categoria Pc Desktop.

La conformità, ovviamente, è richiesta solamente per le categorie oggetto del Decreto (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014).

13) Domanda

Capitolato tecnico – Requisiti di conformità – Par. 4.8 (pag 21)

In merito alla richiesta di conformità delle apparecchiature fornite per quanto riguarda il requisito "5.2.1 Consumo energetico", che fa riferimento alle linee guida ENERGY STAR versione 5.0,

5.2.1 Consumo energetico

Le apparecchiature all'atto della fornitura devono essere conformi ai requisiti di efficienza energetica previsti nella linee guida ENERGY STAR versione 5.0, reperibile sul sito <http://www.eu-energystar.org/it/>.

si fa presente che il programma UE ENERGY STAR, basato su un accordo tra Unione Europea e il governo degli Stati Uniti, atto a coordinare l'etichettatura energetica delle apparecchiature da ufficio, è cessato in data 28/02/2018 e non è stato rinnovato. Si chiede pertanto se tale requisito sia documentabile come riportato al paragrafo 4.11.1 del Capitolato Tecnico.

Risposta

Sì, l'apparecchiatura deve essere conforme al requisito di efficienza energetica riportato nelle linee guida Energy star, comprovato secondo le modalità descritte nel paragrafo 4.11.1 del Capitolato tecnico.

Domanda

Capitolato tecnico – Sistema Operativo – Par. 4.7 (pag 21) e Disciplinare di Gara (pagg. 9-11)

In relazione a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ed al Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che le quotazioni con il Sistema Operativo Linux devono essere fornite per i Personal Computer Desktop ultracompati, per i Personal Computer Desktop Small Form Factor, per i Personal Computer Tower e per le Workstation grafiche, mentre per i PC All-in-one deve essere fornita esclusivamente la quotazione con il Sistema Operativo Microsoft Windows.

Risposta

Si conferma che è richiesta la quotazione delle apparecchiature corredate di S.O. Linux per tutte le tipologie di apparecchiature, eccezion fatta per i PC All-In-One.

14) Domanda

Classificazione documento: Consip Public

Capitolato tecnico – Lotto 6 – Monitor professionali ad elevate prestazioni – Par. 4.6 (pag 19)

In relazione alle caratteristiche tecniche dei Monitor, si chiede di confermare se entrambe le tipologie di display debbano essere dotati della tecnologia IPS (In-Plane Switching) che fornisce angoli di visuale più ampi ed una riproduzione del colore di più alta qualità rendendo i pixel paralleli, invece che perpendicolari.

Risposta

No. Si conferma quanto richiesto al par. 4.6.1 del Capitolato Tecnico, che riporta le caratteristiche minime che l'apparecchiatura deve possedere.

15) Domanda

Capitolato tecnico – Monitor Multimediali da 23.5” – Par. 5.1 (pag 26)

In merito ai monitor opzionali di cui al punto 5.1. del capitolato tecnico, si chiede di confermare che tali monitor devono essere prodotti all'origine completi di piedistallo regolabile in altezza e che le certificazioni costruttive per la commercializzazione del Monitor emesse dal produttore del monitor stesso includano anche il piedistallo regolabile in altezza.

Risposta

Il monitor deve possedere le caratteristiche minime richieste al par. 5.1 del Capitolato Tecnico, ivi inclusa la TCO Certified Displays 7.0 (o equivalente), certificazione di prodotto che esamina, tra gli altri, anche l'aspetto ergonomico e quindi quello relativo all'altezza.

16) Domanda

Capitolato tecnico - Servizi - Par. 6 Pag. 28

In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l'ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all'ordinativo stesso:

- A. viene richiesta l'imposta di bollo
- B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
- C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
- D. viene richiesto DGUE
- E. richiesta dell'emissione di nuove Polizze Fidejussorie
- F. viene richiesta la certificazione antimafia
- G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi
- H. viene richiesta la documentazione per l'iscrizione nell'Albo Fornitori dell'Amministrazione ordinante
- I. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo le Amministrazioni del comparto Sanità ne hanno diritto) o inseriti nelle note all'ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
- J. nelle note dell'ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
- K. ordini condizionati all'approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
- L. ordini condizionati all'approvazione di decreti attuativi
- M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l'ordinativo

Risposta

Premesso che gli ordinativi di fornitura devono contenere "prezzi e condizioni" così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all'eventuale presenza di condizioni normative.

In particolare, considerato che, come previsto all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, "i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti [...]. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta", si precisa quanto segue:

1. in presenza di eventuali condizioni apposte all'Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle **lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L** del quesito, l'Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l'affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all'Ordinativo di Fornitura inerenti all'introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui alla normativa vigente e/o inerenti all'introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all'art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l'Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, e quest'ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all'ipotesi di cui alla **lettera M** del quesito, nell'ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di pc portatili si rinvia a quanto previsto al par. 6.2 del Capitolato tecnico.

In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:

- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera A** del quesito, come previsto all'art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali "sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo". A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo solo in caso d'uso, come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello 954-915/2015;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera B** del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l'introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle **lettere C e D** del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all'art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell'operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l'aggiudicazione;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera E** del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Gara;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera F** del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l'accertamento dia esiti positivi (nel senso dell'accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l'Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all'art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera G** del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell'articolo rubricato "Corrispettivi e modalità di Pagamento" di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- con riferimento alla condizione di cui alla **lettera H** del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell'Albo Fornitori della singola Amministrazione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle **lettere K e L** del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell'art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.

17) Domanda

Capitolato tecnico –Servizi - Par. 6 Pag. 28

In merito alle operazioni di collaudo si chiede di confermare che per gli ordinativi relativi al lotto 6 "verbale di consegna" si intenda il DDT o prova di consegna (POD) o tracking informatico del vettore dal quale sia desumibile per lo specifico ordinativo la data di avvenuta consegna.

Risposta

Classificazione documento: Consip Public

Si conferma, ai sensi di quanto previsto dal par. 6.2 del Capitolato Tecnico (Consegna ed installazione)

18) Domanda

Rif. Capitolato tecnico - Servizi - Par. 6 Pag. 28

Nel caso l'Amministrazione emetta un unico ordinativo per un numero di unità uguale o maggiore a 10 e richieda le consegne ripartite con consegna su più indirizzi/siti, si chiede di confermare che per ciascun indirizzo/sito verrà garantito almeno il requisito di consegne minime per sito maggiore o uguale a 10 (pari al QMO).

Risposta

Non si conferma.

19) Domanda

Capitolato Tecnico – Servizi - Par. 6 Pag. 28

In merito all'installazione contestuale alla consegna si fa presente che la consegna viene effettuata da corrieri e l'installazione da tecnici specializzati pertanto si chiede conferma che l'installazione deve intendersi differita rispetto alla mera consegna del bene da parte del corriere.

Risposta

Non si si conferma: il fornitore deve attenersi a quanto prescritto nel par. 6.2, pag. 30, del Capitolato Tecnico.

20) Domanda

Capitolato tecnico - Servizi - Par. 6 Pag. 28

Nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione di consegne ripartite su più siti e in presenza di grandi ordinativi con numerose quantità e con consegne ripartite e dove necessariamente le consegne e le installazioni verranno svolte in più mesi, si chiede se, per le consegne ripartite su più sedi che prevedono consegne a cavallo di più mesi, sia consentito, su base mensile, l'esecuzione della verifica di conformità per le consegne ed installazioni di cui è stato rilasciato il relativo "verbale di consegna".

Risposta

Considerato che l'Amministrazione ha interesse ad un adempimento completo (non parziale), anche qualora l'ordinativo abbia ad oggetto un numero di apparecchiature rilevante e la sua esecuzione avvenga per il tramite di consegne ripartite su Siti diversi, il collaudo potrà aver luogo solo ad avvenuto integrale completamento delle attività di installazione su tutte le apparecchiature oggetto dell'ordinativo. Ne consegue che, in tale evenienza, il termine di 20 gg. solari di cui al par. 9 del Capitolato tecnico deve intendersi riferito alla data dell'ultimo "verbale di consegna", ossia di quello relativo all'ultima delle consegne ripartite effettuate.

Ciò anche in ragione del fatto che solo con l'ultima consegna l'Amministrazione acquisisce piena evidenza del rispetto o meno dei termini massimi previsti dal medesimo paragrafo per le attività di installazione e messa in esercizio e, quindi, della necessità, laddove l'operatore non riesca a giustificare l'eventuale ritardo in cui è incorso, di applicare penali.

Resta inteso che laddove sia l'Amministrazione a chiedere consegne ripartite, questa non potrà frazionare la fornitura con una pianificazione delle consegne attese non rispettosa dei termini massimi summenzionati. Diversamente, gli sforamenti temporali nella messa a disposizione delle apparecchiature, rispetto a tali termini massimi, non potranno essere imputati al Fornitore a titolo di penale.

21) Domanda

Capitolato tecnico - Servizi - Par. 6 Pag. 28

Nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione di consegne ripartite su più siti e in presenza di grandi ordinativi con numerose quantità e con consegne ripartite e dove necessariamente le consegne e le installazioni verranno svolte in più mesi, si chiede conferma che l'Amministrazione non potrà utilizzare le apparecchiature e non avrà diritto all'assistenza in garanzia fintanto che non verrà eseguita con esito positivo la verifica di conformità da parte di quest'ultima, momento tra l'altro da cui decorre il periodo di garanzia dell'intera fornitura.

Risposta

I contratti pubblici sono soggetti a verifica di conformità per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, quindi le apparecchiature non potranno essere utilizzate dall'Amministrazione contraente prima del completamento di suddetta verifica.

22) Domanda

Capitolato tecnico - Servizi - Par. 6 Pag. 28

Si fa riferimento al principio normativamente sancito che prevede che sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione contraente, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione contraente se le perdite e i danni sono ad essa imputabili per chiedere conferma che l'Amministrazione non potrà utilizzare le apparecchiature e non avrà diritto all'assistenza in garanzia fintanto che non verrà eseguita con esito positivo la verifica di conformità da parte di quest'ultima.

Risposta

Si faccia riferimento alla risposta alla domanda 21)

23) Domanda

Capitolato tecnico - Servizi - Par. 6 Pag. 28

In considerazione del fatto che malgrado venga concordata la consegna con il cliente e il corriere si rechi sul posto per l'effettuazione della consegna ma, il cliente per vari motivi non permetta la consegna stessa, con conseguenti costi di doppia consegna o costi di giacenza presso il corriere, si chiede se in tali casi, visto l'importante onere economico aggiuntivo, tali costi possono essere addebitati all'amministrazione.

Risposta

Ai fini della consegna delle apparecchiature ordinate, il Fornitore dovrà concordare con l'Amministrazione ordinante modalità e tempistiche per lo svolgimento di detto servizio. Nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto offerto e contrattualmente dedotto potrà essere addebitato a carico delle Amministrazioni ordinanti. Resta inteso, tuttavia, che, laddove il rifiuto da parte dell'Amministrazione di ricevere la consegna nella data e all'orario convenuto non sia adeguatamente motivato, eventuali sforamenti temporali nella messa a disposizione delle apparecchiature, rispetto ai termini massimi da Capitolato Tecnico, non potranno essere imputati al Fornitore a titolo di penale.

24) Domanda

Schema di Convenzione Pag.9 Art 7 comma 6

In riferimento a "I beni oggetto della Convenzione sono sottoposti ad una prima verifica di conformità a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico par. 6.1 e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l'esito positivo", si chiede conferma che tale verifica di conformità a campione è da intendersi quale attività eseguita da Consip nel corso dell'esecuzione del contratto ed aggiuntiva, rispetto a quella eseguita dall'Amministrazione ai fini dell'accettazione della fornitura.

Risposta

Si conferma la facoltà prevista in capo alla Consip S.p.A. di procedere in corso di esecuzione della fornitura ad una verifica a campione dell'oggetto della fornitura stessa.

25) Domanda

Schema di Convenzione Pag.9 Art 7 comma 9 e comma 8

In merito allo svolgimento della verifica di conformità, al comma 9 viene riportato:

Classificazione documento: Consip Public

“..... La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.”,

mentre nel comma 8. è riportato:

“Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di cui al precedente comma, le apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura verranno sottoposte a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico, dall’Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo”.

si chiede conferma che la verifica di conformità da parte dell’Amministrazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni solari dal verbale di consegna o documento assimilabile in caso della sola consegna dell’ordinativo.

Al riguardo si segnala che una diversa interpretazione che possa condurre i Punti ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell’Art. 7, comma 9 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell’offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso

Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono il pagamento dei prodotti al momento della loro spedizione dalla fabbrica e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore.

Risposta

Il richiamo agli articoli 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riportato nella Convenzione è da ritenersi quale riferimento generico alla disciplina applicabile, pertanto, si conferma il termine (20 giorni) di avvio della verifica di conformità di cui al par. 9 del Capitolato Tecnico.

26) Domanda

Schema di Convenzione Pag. 19 Art 12 comma 11

In considerazione delle previsioni di cui all’Articolo 12 c. 11 dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che, considerato che il 20% dell’ammontare residuo delle garanzie potrà essere svincolato soltanto a seguito dell’emissione dei Certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti, verrà prevista all’interno della Convenzione stessa una clausola che obblighi i suddetti Enti contraenti all’emissione di detti Certificati nei confronti del Fornitore.

È infatti noto che la maggior parte degli Enti Pubblici Contraenti, seppur le previsioni del Codice dettino prescrizioni chiare in relazione all’obbligatorietà del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, non rilasciano se non in casi molto rari e limitatissimi detti Certificati.

Risposta

Ai fini dello svincolo dell’importo residuo del 20% della garanzia definitiva detenuta da Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni, il buon esito delle prestazioni, attestato mediante certificati di verifica di conformità o attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni, dovrà essere fornito dalle singole Amministrazioni, sia in quanto sono le sole che, con immediatezza e certezza conoscono della regolarità dell’esecuzione di ogni singolo ordinativo e sia perché essendo la cauzione definitiva posta a garanzia e beneficio delle stesse P.A. ordinanti queste sono le sole legittimate a liberare, ciascuna per proprio conto, il garante.

27) Domanda

Schema di Convenzione – “Corrispettivi e Modalità di Pagamento” Art. 9 comma 4 Pag. 14

Premesso che da quanto indicato al comma 4,5 e 6, il corrispettivo di ciascun ordinativo di fornitura è composto dal 95% quale “Parte Fissa” e 5% quale “parte Variabile” del prezzo del prodotto, ne deriva una molteplicità di fatture e transazioni economiche di notevole importanza.

Una siffatta modalità infatti comporterebbe un notevole aggravio di costi sia per il fornitore che per l’Amministrazione a causa dell’incremento delle attività amministrativo/contabili (Fatturazione, incasso del credito), nonché di tenere aperte le posizioni contabili per entrambe le parti per almeno 36 mesi.

Considerato inoltre che le apparecchiature base vengono fornite dai produttori con inclusa la garanzia base di fabbrica di 36 mesi, tale circostanza assume ancor più importanza dovuto ad un ulteriore aggravio di costi per il fornitore dal momento che, i produttori stessi, applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono il pagamento dei prodotti comprensivo della garanzia base al momento della loro spedizione dalla fabbrica.

Si chiede se tale modalità è obbligatoria per il fornitore e per l’Amministrazione oppure la singola Amministrazione potrà richiedere l’emissione di una singola fattura per l’intero ordinativo.

Risposta

La modalità di cui all’art. 9, “Corrispettivi e Modalità di Pagamento” dello Schema di Convenzione è obbligatoria per il fornitore e per l’Amministrazione.

28) Domanda

In relazione alla situazione dovuta alla diffusione del cosiddetto Coronavirus “Covid-19” che sta comportando forti ripercussioni sulla popolazione mondiale, sulla produzione nelle fabbriche, sulle spedizioni e sulle attività di consegna, installazione e manutenzione, si chiede conferma che nell’eventualità del protrarsi di tale situazione, la stessa possa essere considerata causa di forza maggiore nell’esecuzione del contratto.

Risposta

In conformità ai principi civilistici, laddove la prestazione oggetto del contratto diventi impossibile, anche temporaneamente, per cause di forza maggiore o caso fortuito, nessun inadempimento potrà essere imputato al Fornitore. L’eventuale presenza e/o permanenza e/o sopravvenienza di epidemie/calamità naturali o eventi imprevedibili e non prevenibili e/o fronteggiabili dal Fornitore che pregiudichino la corretta esecuzione contrattuale verranno valutate caso per caso, onde verificare che le stesse abbiano in concreto determinato l’impossibilità, anche temporanea, non imputabile al Fornitore di adempiere agli obblighi dedotti nel contratto.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)